

OGGETTO: COMUNITA' ALLOGGIO "CASCINA GATTI" CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Strutture Interventi alla Persona

Ritenuto di accogliere tale proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata bozza di convenzione
- 2) di concedere in uso l'immobile di p.za della Chiesa 33 ,per nove anni, alla Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione perché organizzi e gestisca una Comunità Alloggio per disabili
- 3) di introitare la somma di € 500,00 al Tit. 3 Cat. 02 Ris. 271 Cap. 83 "canone ricognitorio" Bilancio 2002, acc. 521;
- 4) di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000

RELAZIONE

Premesso che:

- Il Comune di Sesto S. Giovanni è proprietario di una struttura sita in piazza della Chiesa 33, adibita a comunità alloggio per disabili;
- Attualmente la gestione della Comunità, che ospita sei persone disabili residenziali e due semiresidenziali, è gestita dalla cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione sita in Sesto San Giovanni via Parpagliona11;
- L'attuale struttura non risulta essere più idonea ed efficace rispetto alla necessità delle persone disabili attualmente inserite, anche per l'aggravamento socio sanitario di alcuni ospiti;
- La Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione, fa presente la propria disponibilità a d eseguire la ristrutturazione dell'immobile a proprie spese e di conseguenza di accettare in comodato d'uso l'immobile stesso
- Visto il parere espresso dalla Giunta Comunale con decisione del 26.9.2001, si propone di:
affidare i locali della comunità, in comodato per nove anni, alla Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione salvaguardando l'uso dell'immobile che deve rimanere per "Comunità Alloggio per Disabili" e fissando già da ora eventuale inserimento di ospiti ad un prezzo convenzionato e concorrenziale sul mercato con canone ricognitorio di € 500 annui, come bozza di convenzione allegata ed affidare alla Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione la ristrutturazione dell'immobile che si è resa disponibile ad effettuare a suo proprio onere e spese.

Il Funzionario

(A: Meneghelli)

BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE E IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI P.za DELLA CHIESA 33, ADIBITO A COMUNITA' ALLOGGIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila due, il giorno _____ del mese di _____
In Sesto San Giovanni, piazza della Resistenza n.20, nell'ufficio di Segreteria presso il
Palazzo Comunale
Avanti a me dr.

Sono comparsi i signori:

Bozzini dr. Guido nato a Piacenza il 4 agosto 1947, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, piazza della Resistenza n.20, dirigente, che interviene al presente atto in rappresentanza del:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI con sede in Sesto san Giovanni, piazza della Resistenza n.20, cod. Fiscale 02253930156, (in seguito denominato Comune o Ente Concedente), nella sua qualità di Dirigente del Settore Strutture ed Interventi alla Persona, autorizzato alla stipula dei contratti in forza della qualifica rivestita;

nato a _____ il _____ residente a _____ nella Sua qualità di
Responsabile della Cooperativa "Lotta Contro L'Emarginazione" con sede in _____
(in seguita denominata Cooperativa),

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, fatta espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni d'accordo tra loro e con il mio consenso, premettono quanto segue:

- il Comune di Sesto San Giovanni è proprietario di un appartamento e relative pertinenze sito nello stesso Comune in P.za della Chiesa 33, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 48 con il mappale 6 originariamente adibito a "Comunità alloggio per disabili"
- con decisione della Giunta Comunale del 25.9.2001 ha disposto di procedere alla concessione in uso dello stesso alla "Cooperativa " affinché quest'ultima, previa realizzazione della ristrutturazione a proprio onere e spesa della struttura il cui uso deve rimanere per "Comunità alloggio per disabili"

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, in persona del Dirigente autorizzato, in esecuzione alla Decisione della Giunta Comunale del 25.9.2001, concede in suo alla Cooperativa che come sopra rappresentata dichiara di accettare il seguente immobile:

-in Comune di Sesto San Giovanni, piazza della Chiesa n.33, una unità immobiliare distinto nel Catasto Fabbricati come segue:

foglio 48, mappale 6

Quanto sopra è graficamente rappresentato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera a)

ART.2) la durata della concessione è stabilita in anni 9 (nove) da oggi.

In caso di mancato rinnovo della concessione, la Cooperativa manterrà la gestione alle condizioni in atto finché l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto altrimenti e comunque per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ART. 3) La concessione è fatta e accettata affinché la Cooperativa organizza e gestisce un servizio di accoglienza/alloggio, comunità residenziale per disabili.

ART.4) In particolare la Parte Concessionaria formalmente si obbliga:

- a) a perseguire, nel periodo di durata della presente concessione, la finalità di gestione di Comunità alloggio per disabili nel pieno rispetto di tutte le normative statali, regionali e comunali;
- b) ad accogliere ospiti

- c) a praticare all'Amministrazione Comunale tariffe contenute rispetto alle tariffe offerte dal mercato;
- d) a ristrutturare l'immobile secondo il progetto di massima allegato a proprie spese;
- e) ad accollarsi tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, alla fornitura di arredi e attrezzature ad esclusione della fornitura di acqua calda per il riscaldamento, che rimarrà a carico dell'Amministrazione Comunale;
- f) a mantenere l'accoglimento degli attuali ospiti, in attesa di soluzioni assistenziali alternative;
- g) a inviare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sull'attività svolta nella Comunità.

ART. 5) Il canone ricognitorio per la concessione in uso dello stabile è stabilito in € 500 (cinquecento) all'anno, da corrispondersi anticipatamente dalla Cooperativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART.6) Tutti gli oneri assicurativi relativi all'utilizzazione dell'immobile e alle attività in esso realizzate saranno a carico della Cooperativa, quelli relativi all'edificio resteranno a carico del Comune in quanto proprietario.

ART.7) In caso di gravi inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione alla Cooperativa con lettera raccomandata con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo.

In caso di recesso anticipato da parte del Comune rispetto alla scadenza, la Cooperativa avrà diritto al rimborso degli oneri sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile in proporzione diretta tra il periodo d'uso e il periodo pattuito nella convenzione e comunque in misura non superiore a quanto dichiarato.

ART. 8) Interventi migliorativi sulle strutture e sugli impianti oltre a quelli descritti nella relazione tecnica allegata al presente atto potranno essere realizzati dalla Cooperativa solo previo parere tecnico positivo da parte dell'Amministrazione Comunale e comunque non costituiranno titolo per un indennizzo o rimborso a favore di Parte Concessionaria allo scadere della concessione.

ART.9) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'edificio comunale e nel rispetto delle finalità di accoglienza.

ART.10) La Cooperativa si impegna a portare a conoscenza dell'Amministrazione Comunale il regolamento interno della Comunità/alloggio e ogni successiva variazione dello stesso.

ART. 11) A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni previste nella presente convenzione, la Parte Concessionaria si obbliga a presentare entro 30 giorni una cauzione di € 2000 (duemila) mediante Titoli di Stato o Polizza Fidejussoria da depositarsi presso la Tesoreria Comunale.

ART 12) Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione, è stabilita la competenza del Foro di Monza.

ART 13) Tutte le spese e imposte del presente atto e conseguenti sono a carico della Parte Concessionaria.

Il presente atto, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella (Atti documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, introdotto dall'art.17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

AR. 14)Vengono allegati alla presente i seguenti documenti:

- planimetria alloggio con modifiche da apportare
- estratto mappa

Del presente atto io Segretario Generale ho dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti stesse.

Questo atto scritto a macchina da persone di mia fiducia e da me completato a mano, consta di fogli di cui occupa intere facciate e fin qui della

IL DIRIGENTE
f.to Guido Bozzini

LA PARTE CONCESSIONARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

